



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 95 del 01/07/2026

Oggetto: DISPOSIZIONI DI VIABILITÀ - INTERDIZIONE E MODIFICHE TEMPORANEE DEI FLUSSI VIARI PER MANIFESTAZIONE PODISTICA -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta acquisita con prot. gen. n. 10910/2026, con la quale il presidente dell' A.S.D. SALENTO IN CORSA VEGLIE, sig. Giuseppe De Maglie, chiede l'interruzione temporanea della circolazione veicolare in occasione della manifestazione PODISTICA per il giorno 05.07.2025;

VISTA la deliberazione G.C. n. 98 del 10.06.2026 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il calendario delle manifestazioni da realizzarsi nell'ambito della rassegna estiva "E-State in Cultura" – III Edizione 2026;

Accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

Dato atto del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

RICHIAMATO inoltre il decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

Visto

✍ l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;

- ✎ gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- ✎ l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

Per il giorno **05/07/2026, dalle ore 18:00 alle ore 21:00**, e comunque **fino a cessate esigenze**, di istituire i seguenti provvedimenti di viabilità:

- **divieto di transito veicolare** nelle vie RICADENTI nel percorso dell'evento di seguito indicato, **fatta eccezione per i veicoli di soccorso, delle Forze di Polizia e per quelli degli organizzatori addetti al servizio di vigilanza:**
Nuova Area Mercatale di via Madonna dei Greci (partenza), via Realino Mazzotta, prolungamento di via R. Mazzotta, via Condorelli/s.c. Zanzara, contrada Panareo, diverse strade vicinali, via Madonna dei Greci, Nuova Area Mercatale di via Madonna dei Greci (arrivo);
- **divieto di sosta e fermata, nonché l'interdizione al traffico veicolare** nel piazzale della NUOVA AREA MERCATALE DI VIA MADONNA DEI GRECI e nelle sedi viarie contigue allo stesso, nonché nella sede viaria di collegamento tra le vie Santa Rita da Cascia (ex via Santa Lucia) e la via Realino Mazzotta che adduce a detta area mercatale.

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza, **rilasciata ai soli fini viabilistici**, è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
- b) il percorso dovrà esser delimitato, nei tratti interessanti il piano viabile, con segnaletica, barriere e nastri o mezzi analoghi, a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada, in modo da impedire la circolazione dinamica da parte degli utenti della strada e salvaguardare l'incolumità degli atleti in modo che i partecipanti gareggino al di fuori dalla normale circolazione veicolare, non vadano in alcun modo ad interferire con il traffico viabile, garantendo la massima sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
- c) ove siano previste deviazioni di traffico dovrà essere collocata adeguata segnaletica di preavviso;
- d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture di cui sopra, il controllo delle strutture di delimitazione del percorso, la sollecita rimozione delle medesime e il ripristino della circolazione al termine della competizione, al fine di consentire una pronta ripresa della regolare viabilità; a tale scopo personale incaricato munito di bracciale o di altro segno di riconoscimento facilmente identificabili, nonché di indumenti conformi alle caratteristiche e tipologia previste dall'art. 37 del D.P.R. 455/92 e dotato di bandierine di colore arancio fluorescente, dovrà segnalare efficacemente

ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, nonché dovrà dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione o limitazione della circolazione stradale;

e) dovranno essere garantiti gli attraversamenti elastici nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Locale;

f) non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;

g) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;

h) dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con presenza di almeno un'ambulanza e di personale medico in grado di intervenire prontamente in caso di necessità;

i) dovrà essere verificata, nell'imminenza della competizione ciclistica, l'idoneità del percorso stradale prescelto al fine di accertare la piena transitabilità della strada, nonché il provvedere all'eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti che possono pregiudicare la sicurezza. Analoga attenzione dovrà essere prestata durante la manifestazione adottando tutte le cautele che si rendano necessarie a garantire la sicurezza dei concorrenti e delle altre persone eventualmente presenti

l) con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del richiedente, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

m) la pubblicità del sopra descritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai Servizi di Emergenza e Soccorso 118 – Lecce, al Comando Stazione Carabinieri di Veglie, ai Responsabili dei settori tecnici comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

- Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti

contenuti nel dispositivo.

- Che in assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri di altri uffici o Ministeri la responsabilità penale, amministrativa ricade sul richiedente.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il **Sovrintendente Capo Carrozzo Valerio**.

Veglie, 01/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO **Dott. Andrea ZACA`**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.